



COMUNE DI FASCE
PROVINCIA DI LUGA

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
PATROCINI, INTERVENTI E CONTRIBUTI**

- Approvato con deliberazione C. C . n° 21 del 26.03.2007, esecutiva

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente normativa disciplina criteri e modalità della concessione di patrocinii, interventi e contributi e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 della L. 7.08.90 n. 241.

Sono esclusi dalla presente regolamentazione:

a) i contributi ad Enti pubblici o a Società cui il Comune partecipa e che vengono erogati in virtù di tale partecipazione, conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie e nei limiti dello stanziamento del bilancio di previsione;

b) i contributi la cui esistenza ed i criteri del cui ammontare sono determinati da leggi nazionali o regionali.

Le norme contenute nel presente regolamento trovano applicazione in carenza o ad integrazione di normative di settore aventi natura regolamentare e vanno ad integrare la normativa contenuta nei regolamenti specifici comunali.

Art. 2

TIPI DI CONTRIBUTI

a) patrocinio

b) uso gratuito di strutture immobiliari, mobiliari, o apprestamento di strutture occasionali

c) contributi in denaro o sotto forma di ausili materiali

d) interventi

Art. 3

PATROCINIO

Il patrocinio è l'espressione del sostegno concesso dal Comune ad iniziative pubbliche o private, per l'apporto dato dalle stesse allo sviluppo sociale, culturale, artistico, ricreativo, turistico, economico della comunità locale.

Può essere concesso a persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, con o senza personalità giuridica.

Quando l'attività consiste in una attività istituzionale del Comune, il patrocinio comporta, ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 26.10.72, n° 689, l'esenzione dall'imposta di pubblicità, per il solo materiale pubblicitario volto a diffondere l'iniziativa. Tale circostanza deve risultare dal provvedimento di concessione.

La concessione del patrocinio può accompagnarsi alla concessione di vantaggi economici di altro tipo, quali quelli di cui agli artt. 6, 7 e 8 del presente regolamento, nei casi ed alle condizioni dagli stessi previsti.

La concessione del patrocinio compete alla Giunta Municipale.

Le iniziative promosse da soggetti terzi dovranno essere coerenti con i programmi e i progetti dell'Amministrazione Comunale contenuti nella relazione previsionale e programmatica al bilancio dell'esercizio in corso.

Art. 4

ISTANZA E PROVVEDIMENTO

I soggetti che intendano ottenere il patrocinio debbono presentare, almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, una istanza corredata dei seguenti documenti:

a) programma operativo ed economico-finanziario dell'iniziativa, con l'indicazione dei tempi e dei luoghi di realizzazione;

b) se il richiedente è un soggetto collettivo non avente fini di lucro, estratto dell'atto costitutivo o dello statuto da cui risulti l'indicazione dei fini perseguiti;

c) relazione, se del caso, dell'attività svolta nell'anno precedente.

L'ufficio dovrà concludere l'istruttoria entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, se completa; qualora la domanda dovesse risultare incompleta, il termine verrà sospeso dall'invio della richiesta di integrazione, e riprenderà a decorrere dalla ricezione della documentazione mancante.

La Giunta dovrà deliberare la concessione o il rifiuto del patrocinio entro 10 giorni dalla data di presentazione della domanda, salva la disciplina della sospensione del termine stabilito dal comma precedente.

Per particolari settori, materiale o procedimenti potranno essere stabiliti dal dirigente del servizio termini del procedimento diversi da quelli sopra detti, per la parte del procedimento di competenza del servizio stesso.

Art. 5

MANIFESTI ED INVITI

La concessione del patrocinio potrà o meno accompagnarsi all'assunzione delle spese relative alla stampa dei soli manifesti pubblicitari ed agli inviti all'iniziativa, oltre, eventualmente, alla spedizione degli stessi, quando i soggetti richiedenti non abbiano fini di lucro e l'iniziativa abbia carattere non commerciale e sia di interesse sociale, culturale, artistico, ricreativo, sportivo per la comunità locale.

Art. 6

USO DI STRUTTURE

Il Comune potrà concedere a soggetti non aventi scopo di lucro e per iniziative aventi finalità non commerciali l'uso gratuito di strutture immobiliari o mobiliari, sia che tali strutture vengano ordinariamente concesse gratuitamente oppure a pagamento, o l'apprestamento di strutture occasionali. Tale concessione non potrà comportare l'utilizzo di personale comunale, salvo che per la custodia dei locali e delle attrezzature.

Per strutture immobiliari particolari, caratterizzate da un uso che rende indispensabile una maggiore celerità del procedimento di concessione, potranno essere approvate speciali regolamentazioni che attribuiscono al dirigente del servizio interessato la competenza ad emanare l'atto di concessione.

Per quanto concerne l'istanza ed i termini del procedimento, trova applicazione quanto previsto dall'art. 4, comma 2.

Art. 7

CONTRIBUTI

Il Comune può concedere a persone fisiche o giuridiche, dotate o meno di personalità, purché non aventi fini di lucro, contributi finalizzati allo svolgimento di iniziative a carattere non commerciale, di interesse sociale, culturale, artistico, ricreativo, sportivo per la comunità locale.

Il contributo potrà consistere in una somma di denaro oppure in ausili materiali, quali, ad esempio, coppe, targhe, medaglie.

L'istanza per il conseguimento di contributi in denaro dovrà essere corredata dai documenti di cui all'art. 4, comma 1.

La Giunta, esaminate le domande presentate, delibererà la concessione di tutti i contributi.

Il contributo per le attività proposte non può superare di regola il costo preventivo e dovrà essere, dove possibile, menzionata, nei rapporti con il pubblico, la partecipazione del Comune.

Per l'ammissione al contributo è particolarmente valutato anche il carattere continuativo e non episodico delle attività del proponente, i risultati conseguiti in precedenza, nonché la qualità della proposta in relazione alle finalità che si intendono perseguire.

Art. 8

MODALITA' DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo in denaro potrà essere erogato:

- a) per intero prima dello svolgimento dell'iniziativa
- b) per il 50% prima dell'iniziativa e per il 50% a rendicontazione avvenuta
- c) successivamente, a rendicontazione avvenuta.

Il responsabile dell'unità organizzativa interessata dovrà indicare quale sia, nel caso di specie, la modalità di erogazione opportuna, indicandone i motivi.

Delle spese sostenute per lo svolgimento dell'iniziativa dovrà comunque essere presentato apposito rendiconto, pena la revoca della concessione del contributo ed il recupero coattivo ai sensi del R.D. 14.04.1910, n° 639.

Art. 9

CONTRIBUTI STRAORDINARI

Qualora, per comprovati motivi, l'istanza per la concessione del contributo non abbia potuto essere presentata nel termine indicato nell'articolo precedente, essa potrà essere inoltrata in ogni momento dell'anno.

La competenza a decidere sulle richieste straordinarie di contributi è della Giunta. L'istruttoria dovrà concludersi entro 20 giorni dalla presentazione della domanda; la Giunta dovrà deliberare entro 35 giorni dalla stessa data.

Qualora la Giunta non abbia deliberato trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, la stessa dovrà intendersi respinta.

Art. 10

INTERVENTI

L'intervento è l'espressione di sostegno concesso dal Comune ad Enti ed Associazioni, senza scopo di lucro, che operano sul territorio nella materie di assistenza e solidarietà sociale su fasce significative della popolazione, di aggregazione sociale e di educazione sanitaria.

Nel bilancio comunale il Consiglio Comunale determina le risorse destinabili a tale scopo e le ripartisce in appositi specifici capitoli.

La Giunta Comunale determina i soggetti a cui destinare i finanziamenti finalizzati ad assicurare alla popolazione interventi di assistenza sanitaria e solidarietà sociale.

Gli Enti ed Associazioni devono essere iscritti nel registro delle Associazioni comunali e devono presentare al termine dell'anno una relazione sulle attività svolte e un programma sulle attività da svolgere nell'anno successivo.

Art. 11

VANTAGGI ECONOMICI E SPESE DI RAPPRESENTANZA

Nell'ambito delle proprie spese di rappresentanza, il Comune potrà concedere a soggetti determinati, rappresentativi dell'Ente o Organizzazione cui appartengono, per incontri e manifestazioni ufficiali, l'uso di strutture o forme di ospitalità o altri vantaggi economici, a condizioni che tali spese rispondano all'obiettivo esigenza del Comune di manifestarsi ed intrattenere rapporti all'esterno, in relazione ai propri fini istituzionali e che comunque rientrino nei limiti di ammissibilità definiti dalla legge per le spese di rappresentanza.

I provvedimenti di assunzione di spesa, di competenza della Giunta, dovranno essere adeguatamente motivati, in relazione alle circostanze ed ai motivi che hanno indotto a sostenere le spese.

Art. 12

RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI

Entro un mese dall'approvazione del presente regolamento verrà esposto all'Albo Pretorio l'elenco dei responsabili dei procedimenti di concessione dei contributi e altri vantaggi economici delle norme che precedono.